

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2516/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 7 novembre 2000

che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (4) (SEC 95), costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, nomenclature e regole contabili comuni per poter ottenere risultati confrontabili tra i vari Stati membri.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 definisce le condizioni in presenza delle quali la Commissione può apportare modifiche alla metodologia del SEC 95 al fine di chiarirne e migliorarne il contenuto.
- (3) Occorre pertanto demandare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95, dato che detti chiarimenti modificano concetti di base.
- (4) L'articolo 2 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, legato all'articolo 104 del trattato, dispone che per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, quale defi-

nito nel Sistema europeo di conti economici integrati (SEC).

- (5) Il comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (5), il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio (6), ed il comitato per il prodotto nazionale lordo (comitato PNL) possono esprimersi sul trattamento contabile specifico nazionale delle imposte e dei contributi sociali ogniqualvolta lo ritengano opportuno.
- (6) Sono stati consultati il CPS e il CMFB.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Oggetto

Scopo del presente regolamento è modificare i principi comuni del SEC 95 per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, in modo da garantire la confrontabilità e la trasparenza tra gli Stati membri.

### Articolo 2

#### Principi generali

L'impatto delle imposte e dei contributi sociali registrati nel sistema sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi il cui incasso è improbabile.

(1) GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 68.

(2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 19.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2000 (GU C 245 del 25.8.2000, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(6) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.